

**COMUNE DI COPPARO
FERRARA**

**REGOLAMENTO
Per l'APPLICAZIONE
Del CANONE
OCCUPAZIONE SPAZI
Ed AREE PUBBLICHE**

INDICE

PARTE I

PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

- ART. 1 Oggetto del regolamento
- ART. 2 Concessioni o Autorizzazioni
- ART. 3 Procedimento per il rilascio degli atti di concessione o autorizzazione
- ART. 4 Attivazione del procedimento amministrativo
- ART. 5 Ufficio comunale competente
- ART. 6 Istruttoria della richiesta
- ART. 7 Conclusione del procedimento
- ART. 8 Rilascio della concessione o autorizzazione
- ART. 9 Contenuto del provvedimento di concessione o autorizzazione
- ART.10 Principali obblighi del titolare del provvedimento
- ART. 11 Revoca e modifica della concessione o autorizzazione. Rinuncia
- ART. 12 Decadenza ed estinzione della concessione
- ART. 13 Titolarità e subentro nella concessione o autorizzazione
- ART. 14 Rinnovo e disdetta della concessione o autorizzazione
- ART. 15 Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni
- ART. 16 Occupazioni d'urgenza
- ART. 17 Uso dell'area concessa
- ART. 18 Occupazioni abusive

PARTE II

DISCIPLINA DEL CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE – C.O.S.A.P.

- ART. 19 Oggetto del canone
- ART. 20 Soggetti tenuti al pagamento del canone
- ART. 21 Durata delle occupazioni
- ART. 22 Suddivisione del territorio comunale
- ART. 23 Determinazione della misura della tariffa di base
- ART. 24 Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione
- ART. 25 Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie
- ART. 26 Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni o autorizzazioni
- ART. 27 Criteri ordinari della determinazione del canone

- ART. 28 Criteri particolari di determinazione del canone occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi
- ART. 29 Agevolazioni
- ART. 30 Modalità e termini per il pagamento del canone
- ART. 31 Sanzioni
- ART. 32 Accertamenti, riscossione coattiva, contenzioso e rimborsi
- ART. 33 Funzionario responsabile
- ART. 34 Disciplina transitoria

PARTE I

PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

ART. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli art. 52 e 63 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n° 446, disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell'atto di concessione o autorizzazione, nonché i criteri di determinazione e di applicazione del canone dovuto per le occupazioni medesime.
2. Il regolamento disciplina altresì, la misura del canone, le modalità di versamento e di riscossione, le agevolazioni, le sanzioni, nonché la classificazione d'importanza delle strade, aree e spazi pubblici.
3. Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.
4. Con il termine "concessione o autorizzazione" usato nel presente Regolamento si indica l'atto amministrativo scritto, mediante il quale il Comune concede/autorizza l'occupazione, intendendo con tale termine anche le autorizzazioni rilasciate per le occupazioni temporanee.
5. Con il termine "canone" si intende il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

ART. 2

Concessioni o Autorizzazioni

1. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprasuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comportino o meno la costruzione di manufatti (per manufatti si intendono opere non soggette a permesso di costruire), sono soggette a concessione o autorizzazione.

2. Dette occupazioni, come innanzi individuate, consentono una individuazione particolare dei predetti beni alla quale consegue correlativamente una compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.

ART. 3

Procedimento per il rilascio degli atti di concessione o autorizzazione

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione o autorizzazione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo e alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.
2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, ed al relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART.4

Attivazione del procedimento amministrativo

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione ha luogo con la presentazione della relativa domanda diretta al competente Ufficio Comunale. La domanda, che verrà redatta in carta legale, fatta eccezione per quella avanzata dai soggetti di cui DPR 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni, tabella allegato B, deve contenere a pena di improcedibilità:
 - a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale;
 - b) nel caso di richiedente diverso da quelli indicati nella lettera a) precedente, la denominazione o ragione sociale, la sede legale o amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;
 - c) l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa superficie o estensione lineare;
 - d) l'oggetto dell'occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che s'intende svolgere e i mezzi con cui s'intende eseguire e le modalità di uso dell'area;
 - e) la durata e la frequenza o la fascia oraria dell'occupazione;
 - f) l'impegno a sostenere se richiesto dal Comune deposito cauzionale;
 - g) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore.

2. Qualora dalla domanda non sia possibile identificare e delimitare esattamente l'area, la domanda stessa deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata. Inoltre, il richiedente è tenuto a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda e , qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività comportante specifiche autorizzazioni, deve dimostrare di esserne in possesso.
3. E' consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio. In tal caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente Ufficio Comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e , quindi, a rilasciare la concessione o autorizzazione in via sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

ART. 5

Settore competente

1. Le richieste intese ad ottenere le predette concessioni o autorizzazioni devono essere presentate:
 - a) per le occupazioni permanenti con chioschi, edicole, distributori carburanti e simili infissi di carattere stabile, passi carrabili la cui esecuzione comporta modifiche del piano stradale al **SERVIZIO UNICO EDILIZIA IMPRESE dell'UNIONE TERRE E FIUMI**;
 - b) per le occupazioni permanenti e temporanee del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture e cavi, **SETTORE AREA TECNICA**;
 - c) per le occupazioni permanenti con accessi carrabili posti a filo con il manto stradale in corrispondenza dei quali gli interessati intendano apporre cartello di divieto di sosta; per occupazioni temporanee effettuate con steccati, ponteggi e simili; per le occupazioni riguardanti l'esercizio di attività culturali, ricreative, sportive, politiche e simili all' per le occupazioni temporanee riguardanti l'esercizio:
di attività commerciali con esposizione di merci, con tavoli e sedie da parte di P.E;
di attività esercitate da ambulanti, da spettacoli viaggianti e simili
SETTORE AA.PP. FIERE E MERCATI

Il rilascio e l'eventuale revoca delle concessioni o autorizzazioni contemplate dal presente articolo competono al Responsabile/Dirigente del Settore a cui appartengono gli uffici sopraindicati.

ART. 6
Istruttoria della richiesta

1. La domanda di occupazione è assegnata al Responsabile del relativo procedimento, il quale intraprende la procedura istruttoria, tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica e il decoro ambientale. A tali fini, provvede ad acquisire i pareri degli altri uffici competenti in materia.
2. Relativamente al procedimento di cui al presente articolo si applicano le norme del regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Comunque, il termine massimo per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda ovvero dalla data in cui questa è pervenuta via posta al Comune. Nei casi siano necessarie altre autorizzazioni comunali o di altri Enti, il termine predetto decorre dalla data in cui vengono presentate al Responsabile del procedimento tali autorizzazioni.

ART. 7
Conclusione del procedimento

1. Il responsabile, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti al dirigente per l'emissione del relativo provvedimento di concessione o autorizzazione o del provvedimento di diniego della stessa.
2. Il responsabile, nella previsione di esito favorevole della domanda, deve acquisire dall'Ufficio Tributi/Entrate la nota di determinazione analitica del canone di concessione, allegandola agli atti da rimettere al dirigente per l'emissione del relativo provvedimento. La predetta nota dovrà far parte integrante del provvedimento, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

ART. 8
Rilascio della concessione o autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione è rilasciato dal dirigente del settore corrispondente alla particolare tipologia dell'occupazione previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri
 - marca da bollo;
 - deposito cauzionale (se ed eventualmente dovuto);

2. L'entità della cauzionale è stabilita di volta in volta , tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 60 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.

ART. 9

Contenuto del provvedimento di concessione o autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico
 - La misura esatta (espressa in metri quadrati o metri lineari) dell'occupazione;
 - Il criterio di determinazione e l'ammontare del canone di occupazione, se dovuto;
 - La durata della concessione o autorizzazione, la frequenza dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - Gli adempimenti e gli obblighi del titolare del provvedimento, come indicato nel successivo articolo 10.

ART. 10

Principali obblighi del titolare del provvedimento

1. E' fatto obbligo al titolare del provvedimento di rispettare tutte le disposizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.
2. E' fatto, altresì, obbligo al titolare, ove la concessione o autorizzazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.
3. Il titolare è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
4. Il titolare è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

5. Il titolare del provvedimento è tenuto a versare il canone alla scadenza prestabilita.

ART. 11

Revoca e modifica della concessione o autorizzazione. Rinuncia

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.
2. Il titolare del provvedimento può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsati gli oneri corrisposti dal titolare per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia:

- Non si fa luogo alla restituzione del canone già corrisposto.

Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento all' art. 8, comma 2.

ART. 12

Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Il titolare della concessione o autorizzazione decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli.
 - Qualora, anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti, non rispetti le condizioni imposte con atto di concessione o autorizzazione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge o dai regolamenti;
 - Per mancato pagamento nei termini stabiliti del canone di occupazione o di altri eventuali diritti dovuti;
 - Se, per le occupazioni permanenti con attrezzature infisse stabilmente al suolo, senza giustificato motivo, non realizza nei tempi stabiliti dalla normativa in materia edilizia, le opere previste;
 - Per uso improprio o diverso dell'occupazione, rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione o autorizzazione;
 - Se, in caso di occupazione temporanea, senza giustificato motivo, non occupa il suolo nei 5 giorni successivi alla data stabilita per l'inizio dell'occupazione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di occupazione.

3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione

- La morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del titolare;
- La sentenza dichiarativa del fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del titolare.

La decadenza e/o l'estinzione è dichiarata dal Dirigente del Settore competente con provvedimento che ne dispone i termini e le modalità di sgombero e di ripristino.

ART. 13

Titolarità e subentro nella concessione o autorizzazione

1. Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà o detenzione di un immobile o di titolarità di un'attività ai quali è collegata un'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, il subentrante nell'ipotesi che intenda mantenere l'occupazione già esistente dovrà produrre apposita domanda di nuova concessione o autorizzazione all'Ufficio competente con le stesse modalità di cui all'art.4. Tale domanda dovrà contenere anche gli estremi del provvedimento di concessione o autorizzazione già rilasciato a suo tempo al soggetto cedente.

Non è richiesto il nuovo atto di concessione o autorizzazione nei casi di subingresso nella titolarità dell'esercizio dell'attività commerciale, per l'occupazione di spazio pubblico con insegna commerciale e questa rimanga inalterata, o di trasferimento del diritto di proprietà di un immobile munito di passo carraio, fermo restante l'obbligo della comunicazione della variazione della titolarità ai fini del canone.

2. Il rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione al subentrante comporta la decadenza di diritto del provvedimento rilasciato al cedente. Quest'ultimo non ha diritto ad alcun rimborso del canone già pagato per il periodo in corso né a qualsiasi forma di indennizzo.
3. Il subentrante, relativamente alle occupazioni di carattere permanente, è tenuto al versamento del Canone a partire dall'anno successivo a quello di acquisizione, in quanto tenuto al pagamento del Canone per l'anno solare in corso e' il precedente titolare dell'atto di concessione o autorizzazione quale parte cedente.
4. Il subentrante, relativamente alle occupazioni di carattere temporaneo è tenuto al versamento del Canone a partire dalla data di richiesta del subingresso stesso, salvo che il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso. Il subentro è accolto previa verifica di regolarità sul versamento del Canone dovuto dal cedente per i periodi precedenti alle operazioni di cessione stessa.

ART. 14

Rinnovo e disdetta della concessione o autorizzazione

1. Il titolare della concessione o autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art. 4 del regolamento almeno 60 giorni prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti.
3. Il titolare del provvedimento, qualora intenda prorogare l'occupazione temporanea, deve presentare domanda di proroga prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga.
4. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione o autorizzazione che si intende rinnovare. Il mancato pagamento del canone costituisce causa di diniego al rilascio della concessione o autorizzazione di proroga.
5. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso iter previsto in via generale dagli artt. 5, 6 e 7 del presente regolamento.
6. La disdetta anticipata della concessione o autorizzazione permanente deve essere comunicata nel termine di cui al comma 2. La disdetta volontaria, non dovuta a causa di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione del canone versato.

ART. 15

Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni

1. Gli uffici competenti provvedono a registrare i provvedimenti di concessione o autorizzazione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Gli stessi uffici provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.
2. I provvedimenti di concessione o autorizzazione, riguardanti occupazioni permanenti pluriennali e/o annuali, nonché quelli riguardanti occupazioni temporanee per l'esercizio del commercio ambulante settimanale, sono trasmessi in copia al competente Ufficio Entrate, per la determinazione annuale del canone dovuto.

ART. 16

Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a gravi situazioni d'urgenza e d'emergenza o quando si tratti di provvedere a lavori per tutela della pubblica incolumità che non consentono

alcun indugio, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio può essere effettuata dall'interessato anche prima dell'ottenimento del formale atto di concessione o autorizzazione, che verrà rilasciato successivamente con esplicita indicazione che trattasi di atto in sanatoria ai sensi del presente articolo.

2. In tali situazioni l'interessato ha l'obbligo di:

- adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale così come previste dalla vigente normativa
- dare immediata comunicazione dell'occupazione effettuata. Sarà cura della Polizia Municipale inoltrare la comunicazione all'Ufficio Comunale competente al rilascio dell'eventuale atto a sanatoria
- presentare la richiesta di cui all'art. 4 per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione entro primo giorno lavorativo successivo all'inizio dell'occupazione

3. L'Ufficio comunale competente provvederà ad accertare se sussistevano o meno i presupposti di cui al comma 1.

ART. 17

Uso dell'area concessa

1. Il titolare del provvedimento di concessione o autorizzazione, nell'esecuzione dei lavori connessi all'occupazione autorizzata, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.
2. Deve allocare appositi ripari, per evitare spargimenti di materiali sul suolo adiacente, pubblico o privato, e predisporre i mezzi necessari atti a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, in ordine alle quali l'amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità.
3. I titolari di occupazioni per mostre esterne agli esercizi commerciali, effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio e provvedere alla pulizia del suolo medesimo.

ART. 18

Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale
2. Sono, altresì, considerate abusive:
 - a) Le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione

- b) Le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione o autorizzazione, senza rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della medesima.
3. In caso di occupazione abusiva, il responsabile, previa constatazione e contestazione della relativa violazione e conseguente applicazione delle sanzioni relative, può disporre la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa a ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi; trascorso il quale, vi provvede d'ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese.
 4. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa dell'occupazione.
 5. Alle occupazioni abusive è applicata la sanzione di cui all'art. 31, in base all'ammontare del canone per le analoghe occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente da quanto disposto al comma 3. Comunque, il pagamento delle sanzioni non sana la irregolarità dell'occupazione.
 6. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma precedente, l'abuso nell'occupazione deve risultare da verbale di constatazione da pubblico ufficiale.. Qualora dal verbale non risulti la decorrenza dell'occupazione abusiva, questa si presume effettuata in ogni caso dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

PARTE II

DISCIPLINA DEL CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE – C.O.S.A.P.

ART. 19

Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone , come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'amministrazione.
2. Sono parimenti soggette al canone le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1,

effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni permanenti e temporanee di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge.

3. Il canone si applica anche nel caso di occupazioni esercitate su tratti di aree private che sono di uso pubblico per destinazione dello stesso proprietario, quali le occupazioni poste in essere sotto i portici degli immobili di proprietà privata, ma aperti al pubblico, su tratti di marciapiede o di strade aperti al pubblico e simili. Sono escluse dal canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del comune.
4. Il canone non è applicabile per le occupazioni con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende solari. Non è altresì applicabile alle seguenti tipologia di occupazioni:
 - a) Le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi, e da Enti Religiosi per l'esercizio di culto ammessi nello Stato;
 - b) Le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive, non comportanti attività di vendita e di durata non superiore a 24 ore;
 - c) Le occupazioni da chiunque realizzate per iniziative aventi finalità di carattere istituzionale;
 - d) Le occupazioni temporanee, realizzate da Enti Pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a), per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - e) Le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per esecuzione di interventi per conto del Comune;
 - f) Le occupazioni per commercio ambulante itinerante, per sosta fino a 2 ore;
 - g) Le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività o ricorrenze festive o religiose;
 - h) Le occupazioni con fiori o piante ornamentali, purchè non collocati a delimitazioni di spazi di servizio;
 - i) Le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni o fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità;
 - j) Le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
 - k) Le occupazioni di sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture d'acqua potabile o di irrigazione dei fondi e, comunque, le

occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;

- l) Le occupazioni di spazi assegnati e riservati al parcheggio di auto di residenti, se già assoggettati al pagamento di somma, comunque definita, per tale specifico uso;
- m) L'occupazione realizzata con passo carrabile destinato a portatore di handicap motorio; qualora si tratti di passo carrabile asservito a più unità immobiliari (passo condominiale, aree cortilive) la non applicazione del canone si intende limitata alla sola quota parte riferita all'unità immobiliare occupata dal soggetto portatore di handicap motorio;
- n) Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
- o) Le occupazioni di aree cimiteriali;
- p) Le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- q) Le occupazioni effettuate con serbatoi sotterranei per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante;

Ed inoltre:

manifestazioni a carattere **esclusivamente celebrativo-culturale** organizzate con il patrocinio dell'Ente e individuate ogni anno dalla **Giunta Comunale** con proprio atto.

ART. 20

Soggetti tenuti al pagamento del canone

1. E' obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale;
2. La titolarità del provvedimento, per la quale si rende dovuto il canone, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione; con riferimento ai passi carrabili la titolarità del provvedimento è sempre riferita al proprietario dell'immobile a cui il passo è asservito;

ART. 21

Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee;

2. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione o autorizzazione, non è inferiore all'anno e, comunque, non superiore a 29 anni. Le frazioni sono computate per intero, ovvero porre in essere un'occupazione permanente in corso d'anno o cessarla in corso d'anno determina l'applicazione del canone per intero.
3. Le occupazioni permanenti, a loro volta, possono essere:
 - a. "pluriennali", quelle di durata indefinita o, comunque, per più anni e che necessitano soltanto dell'atto iniziale, ma non anche del rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi (sono tali, a titolo esemplificativo, i passi carrai, gli impianti per la distribuzione di carburanti, le occupazioni sotterranee con cavi, condutture e simili, gli impianti pubblicitari fissi al suolo o proiettati sul suolo pubblico, i chioschi e le edicole, con atto che non si ripete annualmente).
 - b. "annuali", quelle che necessitano del rinnovo annuale mediante il rilascio di un nuovo atto.
4. Sono temporanee le occupazioni ad ore o a giorni la cui durata risultante dall'atto di concessione o autorizzazione è inferiore all'anno. Sono pure considerate temporanee le occupazioni dell'area per l'esercizio del commercio ambulante realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore.
5. Le occupazioni abusive comunque effettuate risultanti dal verbale di contestazione redatte da un pubblico ufficiale sono considerate sempre temporanee.
6. Sono ricorrenti le occupazioni, le cui relative concessioni o autorizzazioni sono rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale e che si ripetono.

ART. 22

Suddivisione del territorio comunale

1. La tariffa base per la determinazione del canone occupazione spazi ed aree pubbliche è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine il territorio comunale è suddiviso in 3 categorie secondo l'elenco di classificazione di strade e aree pubbliche allegato approvato con delibera di C.C. n. 97 del 21/12/2007, e che fa parte integrante del presente regolamento.

ART. 23

Determinazione della misura della tariffa base

1. OCCUPAZIONE TEMPORANEE:

a) per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa a giorno per metro quadrato o metro lineare è di :

Occupazione del suolo

I categoria 0,3719	II categoria 0,2294	III categoria 0,1116
-------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------

Occupazione del soprasuolo/sottosuolo

I categoria 0,1860	II categoria 0,1147	III categoria 0.0558
-------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------

b) per le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore al giorno, la misura di cui al comma 1, moltiplicata per il valore di cui al successivo articolo 24 del presente regolamento, è determinata:

- ad ore effettive di occupazione.

2. OCCUPAZIONI PERMANENTI

a) per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici, la tariffa annua per metri quadrati e per metri lineari è determinata nella misura percentuale del 10% della tariffa giornaliera stabilita, per la specifica categoria di riferimento, per le occupazioni temporanee di cui al comma 1, lettera a).

ART. 24

Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione, con riferimento in particolare al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area su cui insiste l'occupazione medesima, avuto riguardo anche al mercato dei fitti.
2. Il valore di cui al comma 1, determinato analiticamente nella tabella prevista dal successivo articolo 26 per ogni singola fattispecie di occupazione, non può essere in ogni caso inferiore a 0,20 e superiore a 2,00.

ART. 25

Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Passi carrabili. Definizione

Sono considerati passi carrabili, ai fini dell'applicazione del canone di concessione, quei manufatti costruiti, anche senza titolo, sul suolo pubblico, aventi la specifica funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata, a tal fine e a titolo esemplificativo sono passi carrabili quei manufatti costruiti da listoni di pietra od altri materiali o da apposite interruzioni dei marciapiedi, sono altresì tassabili come passi carrabili le coperture di fossi o canali effettuate con riferimento a specifiche unità immobiliari allo scopo di facilitare l'accesso dei veicoli alla stessa; sono pure tassabili e quindi assoggettati al canone come passi carrabili quei manufatti costituiti dal semplice smusso dei marciapiedi, costruiti sempre allo scopo di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

I semplici accessi che si aprono direttamente sul suolo pubblico, sprovvisti di qualsiasi manufatto, non danno luogo all'applicazione del canone. L'amministrazione, tuttavia, su espressa richiesta degli interessati può concedere un'area di rispetto non superiore alla misura "convenzionale" di mq. 10.

La superficie del passo carrabile è quella risultante dal relativo atto di concessione per la profondità di un metro "convenzionale".

Ove non vi sia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può essere avanzata richiesta all'amministrazione di abolizione del passo. Le spese di messa in ripristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente.

2. Occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo in genere

Le occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, nonché le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari.

Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni e con altri mezzi pubblicitari, la superficie di riferimento ai fini del canone è data dalle dimensioni dei cartelloni e mezzi medesimi, risultante dall'atto di concessione, per la parte adibita a pubblicità.

Non sono computabili i sostegni al suolo.

3. Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

B) OCCUPAZIONE TEMPORANEE

1. Occupazioni del sottosuolo in genere

Per la determinazione del canone, valgono gli stessi criteri di individuazione dell'entità dell'occupazione stabiliti innanzi alla lettera A), punto 2), del presente articolo. E' tuttavia consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, ecc...), richiedere il rilascio di uno specifico atto recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo.

2. Occupazione nei mercati settimanali

Per i mercati settimanali, il cui svolgimento è regolato da apposito regolamento, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di concessione o autorizzazione rilasciato ai singoli operatori commerciali.

3. Spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante

Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di concessione o autorizzazione. Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e di persone.

Per le occupazioni nell'esercizio dell'attività commerciale in forma itinerante, la superficie di riferimento del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con l'atto di concessione o autorizzazione.

4. Occupazione con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia

Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc... finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di concessione o autorizzazione. Al medesimo atto occorre far riferimento per l'individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

ART. 26

Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni o autorizzazioni

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE ECONOMICA
1) passi carrabili	1
2) accessi carrabili segnalati	0,20
3) spazi soprastanti e sottostanti	0,80
4) pubblici esercizi (bar)	1,20
5) merci (esposizione merci)	2

6) aree di mercato	2
7) distributori di carburante	1,5
8) impianti pubblicitari	0,80
9) attività dello spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi	1,5
10) commercio in forma itinerante	0,90
11) impalcature ponteggi e cantieri per l'attività edilizia	1,80
12) cavi, condutture ed impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi	0,20
13) edicole e chioschi	2
14) altre attività (trasporto, traslochi, sagre, feste politiche)	1,9

ART. 27

Criteri ordinari di determinazione del canone

1. La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e temporanee è determinata come segue:

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI

La misura percentuale della tariffa base prevista a giorno per la categoria di importanza per le occupazioni temporanee (PTB) di cui all'art. 23 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell'art. 26. L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari con arrotondamento all'unità di misura superiore delle frazioni decimali e successivamente per 365.

FORMULA: PTB x CE x MQ/ML x 365

Per le occupazioni permanenti sorte o scadenti in corso d'anno, la misura del canone per singola frazione è:

- quella annuale, come determinata al comma 1, lettera A);

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE

La tariffa base (TB) prevista a giorno per le categorie di importanza di cui all'art. 23 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell'art. 26. L'importo così ottenuto va rapportato alle ore giornaliere di effettiva occupazione, per i giorni di occupazione e la risultante moltiplicata per il numero dei

metri quadrati o dei metri lineari con arrotondamento all'unità di misura superiore delle frazioni decimali.

FORMULA. TB: x CE x: 24 x O (ore effettive) x MQ/ML

ART. 28

Criteri particolari di determinazione del canone occupazione realizzazione da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale nonché con impianti e manufatti di vario genere compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine, ecc..., la misura complessiva del canone annuo è determinata come segue:

€ 0,775 per utente (essendo il Comune con pop. Inf. a 20.000 abitanti)

Importo da rivalutare annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a € 516,46. La medesima misura di € 516,46 è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1, realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.

ART. 29

Agevolazioni

1. Il canone, come determinato dall'art. 27 del presente regolamento, è ridotto per le occupazioni temporanee:

- realizzate per finalità politiche ed istituzionali, dell' 60%;
- realizzate per finalità culturali, del 90%,
- realizzate per attività sportive, del 90%;
- realizzate nell'esercizio di attività dello spettacolo viaggiante, di mestieri girovaghi ecc....., dell'80% per superfici fino a 100 mq; del 90% per la parte eccedente i 100 mq;
- realizzate con ponteggi e cantieri per l'attività edilizia, del 60%;
- realizzate con tavoli e sedie, del 50%;

ART. 30

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni permanenti, per la prima annualità di riferimento dell'occupazione, il pagamento del canone va effettuato contestualmente al

rilascio della concessione o autorizzazione; per le successive annualità, il canone è di regola corrisposto entro il mese di aprile di ogni anno, mediante versamento su conto corrente postale intestato al Comune, ovvero al Concessionario qualora il Comune abbia affidato la gestione del servizio in concessione a terzo soggetto abilitato, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccedenza se superiore a detto importo.

2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, prima o contestualmente al rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione o comunque alla data stabilita nello stesso provvedimento.
3. Per importi superiori a € 258,00 il pagamento del canone dovuto sia per le occupazioni permanenti che temporanee, può essere effettuato su richiesta del titolare della concessione o autorizzazione con le stesse modalità di cui al comma 1, in due rate di uguale importo, come segue:

A) per le occupazioni temporanee:

- prima rata contestualmente al rilascio della concessione o autorizzazione;
- seconda rata alla scadenza dell'occupazione;

B) per le occupazioni permanenti:

- prima rata contestualmente al rilascio della concessione o autorizzazione;
- seconda rata entro i successivi trenta giorni, se trattasi di prima annualità, ovvero entro i mesi di aprile e luglio in via ordinaria.

4. Il canone dovuto per occupazioni realizzate da operatori commerciali nelle aree destinate a mercati settimanali (ambulanti a posto fisso) è corrisposto con le stesse modalità di cui al comma 1 in tre rate di uguale importo aventi scadenza rispettivamente nei mesi di aprile, luglio e ottobre, per complessivi giorni cinquantadue a mercato, il mancato pagamento del canone dovuto costituisce motivo di diniego al rilascio di nuova concessione o autorizzazione in caso si subentro o voltura del posteggio.

Le assenze per malattia, ferie o altro non comportano riduzione dell'ammontare del canone, parimenti non si fa luogo alla riscossione del canone a carico dell'ambulante spuntista occupante il medesimo posteggio.

L'ambulante spuntista che occupa, per l'esercizio della propria attività, un'area relativa a posteggio non assegnato, versa il canone dovuto, all'atto dell'occupazione all'Agente di Polizia Municipale che rileva la presenza, il quale provvederà materialmente al riversamento della somma introitata.

5. Non si effettua il versamento del canone qualora questo sia di ammontare non superiore a € 3,00 e sempreché non trattasi di quota-parte per occupazione riferita alla medesima area, ma con più soggetti titolari.

ART. 31

Sanzioni

1. Per omesso pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 100% del canone.
2. per omesso pagamento deve intendersi, per le occupazioni permanenti, l'inadempimento, protratto oltre **30 giorni** decorrenti dal termine stabilito. Parimenti deve intendersi omesso pagamento l'ipotesi di mancato versamento della prima rata protratto oltre i 30 giorni di cui sopra.
3. La sanzione stabilita nel comma 1, è ridotta del 90% nel caso di versamento del canone o delle rate stabilite entro il termine di cui al comma 2.
4. Per le occupazioni abusive si applicano, oltre alle sanzioni innanzi previste, quelle stabilite dall'art. 20 commi 4 e 5 del D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285, nonché quelle previste dai vigenti Regolamenti Comunali in materia.. La decadenza dalla concessione, intervenuta ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento, comporta l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità dell'atto di concessione a quelle abusive, con l'applicazione delle sanzioni accessorie stabilite nel presente articolo.

ART. 32

Accertamenti, riscossione coattiva, contenzioso e rimborsi

1. L'Amministrazione controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione o autorizzazione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.
2. L'Amministrazione provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi, con invito ad adempiere nel termine di 60 giorni.
3. La notifica dei predetti avvisi è effettuata nel termine di cinque anni dalla data di scadenza dell'obbligazione.
4. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo del versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui al precedente comma 2 e 3.

5. La riscossione coattiva del canone è effettuata in base alle disposizioni previste dalla vigente normativa in materia.
6. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'amministrazione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di cinque anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
7. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione o autorizzazione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
8. Le controversie concernenti l'applicazione del canone occupazione spazi ed aree pubbliche, se e quanto dovuto, sono di competenza della giurisdizione ordinaria.

ART. 33

Funzionario responsabile

1. Il Responsabile del Settore competente al rilascio della concessioni o autorizzazioni, in sede di prima applicazione del canone:
 - Cura le istruttorie della richiesta di occupazione, esprime il consenso o il diniego relativamente alla stessa, emettendo apposito provvedimento (atto di concessione o autorizzazione o diniego);
2. Il Responsabile del Settore Tributi/Entrate, competente all'applicazione del canone provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano i rimborsi, e ne dispone la notifica, svolge le attività di controllo e riscossione, anche coattiva, applica le sanzioni .
3. E' in facoltà del Responsabile, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura amministrativa.
4. In caso di affidamento della gestione del canone a terzi, responsabile della gestione medesima è il concessionario; il funzionario responsabile verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dal concessionario della gestione del canone con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle condizioni stabiliti nel capitolato d'appalto.

ART. 34

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore con effetto dal 1° Gennaio 2017.

2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche permanenti, rilasciate entro il 31 dicembre 2016, con validità temporale anche successiva, se non contrastanti con le norme del presente Regolamento, sono rinnovate a richiesta del titolare con il semplice pagamento del canone risultante dall'applicazione della nuova tariffa.